Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per la pesca

2024/0159(NLE)

14.11.2024

PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE

sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo di attuazione (2024-2029) dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau
(12475/2024 – C10-0108/2024 – 2024/0159(NLE))

Commissione per la pesca

Relatore: Eric Sargiacomo

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione
***	Procedura di approvazione
***I	Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II	Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
***III	Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO5

MOTIVAZIONE.....6

ALLEGATO: ENTITÀ O PERSONE DA CUI IL RELATORE HA RICEVUTO CONTRIBUTI9

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo di attuazione (2024-2029) dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (12475/2024 – C10-0108/2024 – 2024/0159(NLE))

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

– visto il progetto di decisione del Consiglio (12475/2024),

– visto il protocollo di attuazione (2024-2029) dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (12189/2024),

– vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 43, paragrafo 2, dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e dell'articolo 218, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C10-0108/2024),

– vista la sua risoluzione non legislativa del ...[1] sul progetto di decisione,

– vista la valutazione di bilancio da parte della commissione per i bilanci,

– visti l'articolo 107, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 117, paragrafo 7, del suo regolamento,

– visto il parere della commissione per lo sviluppo,

– vista la raccomandazione della commissione per la pesca (A10-0000/2024),

1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica di Guinea-Bissau.

[1] Testi approvati, P10_TA(0000)0000.

MOTIVAZIONE

Repubblica di Guinea-Bissau

La Guinea-Bissau è un paese che conta 1,8 milioni di abitanti appartenenti a 11 gruppi etnici. Metà della popolazione vive in aree urbane e si prevede che questa percentuale continui a crescere. Circa il 60 % della popolazione è di età inferiore ai 25 anni; l'elevato tasso di fertilità è accompagnato da un tasso di mortalità infantile altrettanto elevato (54,8 decessi ogni mille nascite). Oltre il 40 % della popolazione è analfabeta. Il paese si colloca al 179º posto su 193 nell'indice di sviluppo umano delle Nazioni Unite (PNUS, 2021), due posti più in basso rispetto a quando è stato firmato il protocollo precedente.

Storicamente la Guinea-Bissau ha sempre fatto affidamento sulle risorse naturali nazionali. L'agricoltura, che rappresenta il 56 % del PIL nazionale e il 90 % delle esportazioni, si concentra su una sola coltura: l'anacardo. La diversificazione produttiva è chiaramente una delle sfide cui è confrontato il paese.

Circa un terzo delle entrate pubbliche è costituito dall'aiuto proveniente dai donatori internazionali, a cui l'UE contribuisce per quasi un terzo del valore. I fondi trasferiti nell'ambito dell'accordo di partenariato nel settore della pesca (APPS, nella sua versione più recente) tra l'UE e la Guinea-Bissau, a titolo di compensazione per l'accesso alle risorse, contribuiscono in misura significativa alle finanze pubbliche nazionali.

L'ampia piattaforma continentale della Guinea-Bissau, alimentata dai fiumi, e la risalita stagionale delle correnti oceaniche (upwelling) contribuiscono a garantire stock ricchi di specie ittiche costiere e oceaniche. I principali stock di valore commerciale comprendono specie demersali, piccole specie pelagiche, grandi specie pelagiche migratorie, crostacei (gamberetti, compresi i gamberetti di profondità) e cefalopodi (calamari e polpi).

La pesca artigianale, compresa la pesca di sussistenza, costituisce una fonte di sostentamento per diverse migliaia di pescatori (i dati variano a seconda delle stime), alcuni dei quali originari dei paesi vicini, e le loro famiglie.

Il commercio dei prodotti della pesca con l'Unione è ostacolato dall'incapacità di rispettare le misure sanitarie imposte dall'UE, nonostante gli sforzi compiuti dal paese. Si spera che il rafforzamento delle capacità della Guinea-Bissau in questo settore, con l'istituzione nel luglio 2014 di un laboratorio di analisi e controllo della qualità, a seguito di un lungo processo di accreditamento e ancora in fase di sviluppo, possa contribuire a cambiare questa situazione.

Accordo di pesca tra l'UE e la Guinea-Bissau

Il primo accordo di pesca tra la Repubblica di Guinea-Bissau e la Comunità europea è stato concluso nel 1980. A partire da tale data le navi degli Stati membri della CEE/UE hanno avuto la possibilità di svolgere attività di pesca nelle acque di questo paese. Nel 2007 entrambe le parti hanno firmato l'accordo di partenariato nel settore della pesca. Da allora i successivi protocolli di attuazione dell'accordo sono stati tacitamente rinnovati e/o negoziati. A seguito di un colpo di Stato militare, l'accordo è stato sospeso su iniziativa dell'Unione tra l'aprile 2012 e l'ottobre 2014. Più di recente i negoziati sul protocollo hanno evidenziato la

necessità di rivedere le contropartite finanziarie corrisposte per le possibilità di pesca concesse alle flotte dell'UE nell'ambito del protocollo.

L'attuale protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (2024-2029) si applica in via provvisoria a decorrere dalla data della firma, ossia dal 18 settembre 2024. Tale accordo di pesca autorizza le navi di diversi Stati membri dell'UE a pescare nelle acque della Guinea-Bissau.

Il protocollo prevede possibilità di pesca nelle seguenti categorie: pescherecci da traino congelatori per la pesca dei gamberetti, pescherecci da traino congelatori per la pesca di pesci e cefalopodi, pescherecci da traino per la pesca di piccoli pelagici, tonniere congelatrici con reti da circuizione e pescherecci con palangari, tonniere con lenze e canne.

Si tratta di un accordo multispecie che riguarda il tonno, i cefalopodi, i gamberetti e le specie demersali. Si iscrive in una rete di accordi sulla pesca del tonno nell'Africa occidentale ed è uno dei tre accordi multispecie della regione (gli altri due sono stati conclusi con il Marocco e la Mauritania).

Le possibilità di pesca sono definite sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili e nel rispetto delle raccomandazioni della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT).

Il contributo dell'UE a questo nuovo protocollo è stimato a 85 milioni di EUR nell'arco dei cinque anni, pari a 17 milioni di EUR all'anno, di cui 4,5 milioni di EUR saranno destinati alla promozione delle capacità di gestione, controllo e sorveglianza della pesca sostenibile della Guinea-Bissau e al sostegno delle comunità di pescatori locali.

Oltre al contributo dell'UE, gli armatori pagheranno i canoni di licenza e di cattura all'amministrazione della Guinea-Bissau per essere autorizzati a pescare. La combinazione tra il contributo dell'UE e le tariffe corrisposte dagli operatori dell'Unione fa sì che la dotazione finanziaria totale stimata superi i 100 milioni di EUR per il periodo di cinque anni.

Il relatore auspica che il nuovo protocollo consenta all'Unione europea e alla Repubblica di Guinea-Bissau di collaborare più strettamente per promuovere lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nelle acque della Guinea-Bissau e per sostenere gli sforzi compiuti da tale paese nello sviluppo del settore della pesca nazionale e delle attività correlate.

I recenti investimenti della Banca africana di sviluppo e di altri investitori (ad esempio la Cina) in infrastrutture e in un porto di pesca artigianale (per lo sbarco e la lavorazione) ad Alto Bandim rappresentano un'opportunità per il paese, ma non sono sufficienti a soddisfare le esigenze. Lo sviluppo di infrastrutture predisposte allo sbarco, allo stoccaggio e alla lavorazione del pesce, che potrebbero essere utilizzate dalla flotta industriale operante nelle acque della Guinea-Bissau, sarebbe particolarmente importante non solo a fini operativi, ma anche per lo sviluppo del settore della pesca nel paese, e consentirebbe la creazione di mercati, strutture di distribuzione e commercializzazione e laboratori di analisi della qualità.

Il relatore è del parere che l'accordo debba contribuire a migliorare l'indipendenza operativa del paese, a sostenere la sua strategia di sviluppo e a garantirne la sovranità.

Egli raccomanda pertanto che il Parlamento approvi la firma del presente protocollo, data la

sua importanza sia per la Repubblica di Guinea-Bissau che per le flotte dell'Unione europea già operanti nelle acque di tale paese.

Tenuto conto del ruolo e delle competenze del Parlamento in questo settore, il relatore ritiene opportuno e necessario adottare una risoluzione non legislativa sull'accordo in oggetto, che esponga le considerazioni e le raccomandazioni di cui la Commissione dovrebbe tener conto per tutta la durata del protocollo (cosa che, purtroppo, non è sempre avvenuta in passato).

Oltre alle questioni già citate, il relatore desidera sottolineare i seguenti aspetti che richiedono una particolare attenzione.

L'accordo deve promuovere un effettivo sviluppo sostenibile del settore della pesca della Guinea-Bissau, come pure delle industrie e attività collegate, incrementando il valore aggiunto che rimane nel paese grazie allo sfruttamento delle sue risorse naturali.

Infine, il relatore sottolinea che il Parlamento europeo dovrebbe, in ogni fase, essere pienamente e immediatamente informato sulle procedure relative al protocollo, al suo rinnovo e alla sua attuazione, come specificato nella risoluzione non legislativa che accompagna la presente raccomandazione.

ALLEGATO: ENTITÀ O PERSONE DA CUI IL RELATORE HA RICEVUTO CONTRIBUTI

Conformemente all'allegato I, articolo 8, del regolamento, il relatore dichiara di aver ricevuto, nel corso dell'elaborazione del progetto di relazione, contributi dalle seguenti entità o persone:

Entità e/o persona
Europêche
European Transport Workers' Federation (ETF)
Coalition pour des Accords de Pêche Equitables CAPE/CFFA

L'elenco che precede è compilato sotto l'esclusiva responsabilità del relatore.

Quando delle persone fisiche sono identificate nell'elenco con il loro nome, la loro funzione o entrambi, il relatore dichiara di aver sottoposto alle persone fisiche interessate l'informativa del Parlamento europeo sulla protezione dei dati n. 484 (https://www.europarl.europa.eu/data-protect/index.do), che definisce le condizioni applicabili al trattamento dei loro dati personali e i diritti connessi a tale trattamento.